

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 20/34/2012

Svolgimento del processo

In data 21/05/2009, l'Ufficio delle Entrate di PAVIA notificava alla NE. & C. srl con sede in Landriano (PV) un avviso di accertamento, relativo al periodo d'imposta 2005, con cui rettificava il reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini IRES, IRAP ed IVA. L'accertamento era susseguente alla verifica effettuata da parte dello stesso Ufficio delle Entrate di Pavia, presso la sede della società.

Quest'ultima, proponeva ricorso contro tale rettifica alla Commissione tributaria provinciale di PAVIA, che con la sentenza n.248, depositata in data 17/11/2010, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese.

Presentava tempestivo appello la società, contestando nel merito la sentenza dei Primi Giudici e lamentando di non essere stata sentita per il tramite del proprio difensore tecnico in pubblica udienza, malgrado avesse presentato in data 21/06/2010 una memoria aggiuntiva presso la Commissione tributaria provinciale di Pavia: ribadiva pertanto l'Appellante che il mancato rispetto della richiesta di pubblica udienza da parte dei Primi Giudici negando il principio del contraddittorio, rendeva nulla la sentenza pronunciata, in conformità al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione.

La causa d'appello veniva trattata in pubblica udienza, con la presenza di entrambe le Parti costituite; in tale sede Parte Appellante sollevava nuovamente l'eccezione già contenuta nel contesto dell'atto di appello, ribadendo la mancata convocazione in pubblica udienza in primo grado nonostante la regolare richiesta notificata alla Commissione provinciale di Pavia ed all'Ufficio resistente, che confermava durante la pubblica udienza d'appello l'avvenuta notifica della memoria aggiuntiva contenente già in sede di ricorso introduttivo la richiesta di pubblica udienza.

Questo Collegio dall'esame degli atti di causa constatava la regolare notifica della richiesta di pubblica udienza sia alla Commissione tributaria di primo grado di Pavia in sede di ricorso introduttivo contro l'accertamento notificato in data 21/5/2009 da parte dell'Ufficio delle Entrate di Pavia, sia a quest'ultimo resistente.

P.Q.M.

la Commissione rilevata la sussistenza del difetto di contraddittorio nel procedimento di primo grado per la mancata convocazione del ricorrente alla pubblica udienza, come da richiesta ritualmente presentata, ai sensi dell'art. 59 del Contenzioso dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette la causa alla C.T.P di Pavia.